

Ascom Notizie



Quindicinale

Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi
della provincia di Lucca

Redazione e Amministrazione: Lucca - Via Fillungo 121 - tel. 0583 47311 - spedizione in A.P. art. 2 comma 20/c L. 662/96 - filiale di Lucca
Aut. Trib. di Lucca n. 185 del 21/4/66 - Dir.Resp. Umberto Chiesa - STAMPATO CON MEZZI PROPRI

NOTIZIARIO N. 1026
Lucca, 30/11/2007

www.confcommercio.lu.it
E-mail info@confcommercio.lu.it

SICUREZZA E IGIENE ALIMENTARE: Attenzione al nuovo Decreto Legislativo da poco entrato in vigore

Con il decreto legislativo numero 193, del 6 novembre 2007, entrato in vigore il 24 novembre 2007 e pubblicato sulla G. U. numero 261 del 9 novembre 2007, cambiano i controlli in materia di sicurezza alimentare ed igiene degli alimenti. Molti sono gli aspetti da tenere in considerazione, e tra questi soprattutto uno appare subito da sottolineare: mentre sino a ora il personale addetto ai controlli garantiva, con delle prescrizioni, un limite di tempo per mettersi in regole, d'ora in poi scatteranno immediate le sanzioni. Un esempio concreto è quello del piano di auto controllo: finora,

laddove ne veniva constatata l'assenza, gli addetti al controllo garantivano un certo numero di giorni per regolarizzarsi; adesso, invece, arriva, istantanea, la multa. Entrando nello specifico, il decreto in questione abroga vecchie direttive UE e relativi provvedimenti nazionali di attuazione che regolavano l'applicazione di 17 metodologie HACCP verticali (dalla produzione all'ingrosso) e dell'HACCP orizzontale per il dettaglio, contribuendo così a un'opportuna azione di aggiornamento della normativa alimentare sotto il profilo, appunto, di sicurezza e igie-

ne.

Oltre che applicare la metodologia HACCP per l'autocontrollo dell'igiene, un operatore che desideri aprire un esercizio al dettaglio deve trasmettere un atto di notifica al Comune di competenza, al fine di far registrare la propria attività, accompagnato dalla dichiarazione che l'esercizio è in possesso dei requisiti minimi prestabiliti dalla norma in funzione dell'attività svolta. In caso di false dichiarazioni si procede alla denuncia ai sensi del DPR numero 445 del 28 dicembre

(CONTINUA A PAG.2)

IN QUESTO NUMERO

pag. 1- 2

Sicurezza e igiene alimentare: attenzione al nuovo decreto legislativo da poco entrato in vigore

pag. 3

Musica d'ambiente, trattativa in fase di stallo. Fipe: "Per adesso non pagare i diritti connessi"

pag. 3

- Maternità: astensione obbligatoria anche per le collaboratrici a progetto

pag. 3

- Distributori di benzina, la Finanziaria conferma il bonus fiscale

pag. 4

- Rinnovo del contratto, questa la posizione di Confcommercio

pag. 4

- Rivolta: "Lo sciopero? Un autentico fallimento"

(PROSEGUE DA PAG. 1)

2000. Vanno ugualmente trasmesse, dopo la notifica, le informazioni relative a eventuali variazioni di attività, rispetto a quelle già in precedenza notificate, nonché in caso di chiusura dell'attività stessa. L'atto di notifica, che sostituisce il precedente nullaosta sanitario, si trasmette attraverso una DIA - dichiarazione di inizio attività. Gli operatori al dettaglio già in attività in possesso del nullaosta stesso, non hanno alcun obbligo, se non quello di verificare che nel nulla-osta rilasciato in precedenza siano descritte le attività effettivamente svolte. L'articolo 4, invece, tratta della macellazione d'urgenza svolta fuori dal macello. Le carcasse, le mezzene, i quarti e le mezzene tagliate in massimo tre parti, ottenute da macellazioni d'urgenza di ungulati domestici al di fuori dal macello, devono recare un bollo sanitario di forma rettangolare che misuri almeno 6 centimetri in larghezza e 4 centimetri in altezza, recante le seguenti indicazioni:

- a) nella parte superiore l'unità sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello in cui le carni, ottenute da macellazione d'urgenza, vengono trasportate;
- b) al centro la sigla MSU seguita dal numero d'identificazione del macello;
- c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia autonoma in cui si trova il macello.

Uno degli articoli meritevoli di maggiore attenzione, infine, è quello numero 6 che tratta il tema delle sanzioni, che andiamo di seguito a riassumere sottolineando che l'applicazione dei nuovi regolamenti che hanno sostituito le vecchie direttive, meglio uniformando a livello europeo il diritto alimentare, ha imposto anche un aggiornamento dei relativi profili sanzionatori.

- La macellazione di animali, la produzione e la preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti riconosciuti, o quando il riconoscimento è sospeso o revocato, comporta l'arresto da sei mesi a un anno o un'ammenda sino a 150 mila euro, in relazione alla gravità dell'attività posta in essere.

- L'attività svolta in stabilimenti non riconosciuti o effettuata quando il riconoscimento è sospeso o revocato, o che, pur essendo condotta in un impianto riconosciuto, non siano state comunicate all'autorità competente per l'aggiornamento del riconoscimento, comporta una sanzione amministrativa da 5 mila a 30 mila euro.

- La mancata notifica all'autorità competente di uno stabilimento che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, e distribuzione di alimenti, comporta una sanzione amministrativa da 1500 a 9 mila euro o da 500 a 3 mila euro, nel caso in cui, pur essendo le attività condotte in uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'autorità competente per l'aggiornamento della registrazione.

- L'operatore della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento CE numero 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento CE numero 853/2004, è sanzionato con una pena pecu-

niaria da 250 a 1500 euro, che oscilla da 500 a 3 mila euro per gli operatori industriali o commerciali.

- L'operatore industriale o commerciale che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento CE numero 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è sanzionato con una pena pecuniaria da mille a 6 mila euro.

- La mancata indicazione sull'etichetta del prodotto alimentare di origine animale del numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al regolamento CE numero 853/2004, comporta una sanzione da 500 a 3 mila euro.

Pur apprezzando l'aggiornamento svolto dal Ministero della Salute, in conclusione, si ricorda che lo scorso settembre è scaduto il termine concesso dal Parlamento al Governo per redigere un "codice alimentare", al fine di riassumere la legislazione comunitaria e cancellare le residue tracce di quella nazionale. La speranza, dunque, è che il Governo stesso riapra al più presto i termini della delega e, soprattutto, la porti a conclusione entro pochi mesi, restituendo così alle imprese chiarezza e certezza del diritto.

Per la lettura integrale del decreto legislativo di riferimento e qualsiasi ulteriore informazione, l'associazione è a disposizione degli interessati con i propri incaricati, in considerazione dell'importanza dell'argomento, anche per eventuali riunioni e incontri in sede o, se necessario o richiesto, direttamente sul territorio. A tale proposito si rinnova a tutti i soggetti coinvolti la massima attenzione alle nuove direttive in materia, considerando le pesanti ricadute in termini sanzionatori ed economici delle novità introdotte in caso di errori o inadempienze riscontrate da parte degli addetti al controllo.

**Vai in pensione?
Vieni al Patronato Enasco.
Un esperto sarà a tua
disposizione gratuitamente.
Contatta il
Patronato Enasco
presso gli uffici di Ascom
Confcommercio**

MUSICA D'AMBIENTE, TRATTIVA IN FASE DI STALLO. FIPE: "PER ADESSO NON PAGARE I DIRITTI CONNESSI"

La Fipe Confcommercio rende noto che i suoi organi federali, riuniti a Roma nei giorni scorsi, non hanno ritenuto opportuno, per il momento, procedere alla sottoscrizione dell'accordo proposto da Scf (Società consortile fonografici per azioni) per la musica d'ambiente. Pertanto l'invito è di non pagare i diritti connessi dovuti ad Scf alla imprese di pubblico esercizio, fino a quando la Federazione non sottoscriverà un accordo con la suddetta società. Al riguardo si rende noto che Scf sta inviando indifferentemente ad esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, una mailing con la quale si richiede, a seguito della convenzione stipulata con Confcommercio, di procedere al pagamento dei compensi in questione. Da segnalare che la comuni-

cazione in corso di invio da parte di Scf contiene alcune inesattezze che la stessa sta provvedendo a correggere. Ci si riferisce, nella fattispecie, alla frase "Di recente Confcommercio, cui aderiscono oltre cinquecentomila pubblici esercizi su tutto il territorio nazionale, ha concluso con Scf una convenzione contenuta nella lettera e alle parole, quale titolare dei pubblici esercizi specificati in calce presenti sulle condizioni generali per l'utilizzazione di fonogrammi".

Si tratta di un evidente rifiuto, in quanto la convenzione a cui si fa riferimento nella mailing in questione, sottoscritta appunto da Confcommercio, trova applicazione nei confronti degli esercizi commerciali.

MATERNITA': ASTENSIONE OBBLIGATORIA ANCHE PER LE COLLABORATRICI A PROGETTO

Il Ministero del Lavoro ha stabilito, con il D. M. del 12 luglio 2007, che anche per le collaboratrici a progetto e categorie assimilate, le associate in partecipazione e le libere professioniste iscritte alla gestione separata dell'Inps, è obbligatoria l'astensione per maternità. Tale decreto ha attuazione secondo quanto previsto dal comma 791, articolo 1 della legge 296 del 27 novembre 2006 (legge finanziaria 2007).

Ai committenti, pertanto, è fatto divieto di mantenere in attività le lavoratrici interessate nei due mesi precedenti e nei tre successivi al parto. Ad esse viene estesa anche l'astensione obbligatoria anticipata: l'ispettorato del lavoro, infatti, potrà vietarne l'impiego nel caso di gravi complicanze o di persistenti forme morbose che presumibilmente potrebbero aggravarsi in gravidanza; quando le condizioni di lavoro o ambientali

siano pregiudiziali alla salute della donna e del bambino, oppure quando la donna non possa essere adibita ad altre mansioni. Per finanziare le prestazioni economiche di maternità è inoltre previsto un aumento contributivo dello 0,22 per cento, che va ad incrementare la già prevista aliquota dello 0,50 per cento dovuta dai soggetti iscritti alla gestione separata privi di altre tutele previdenziali e non titolari di trattamento pensionistico obbligatorio.

Per effetto della maggiorazione dovuta da tutti gli iscritti alla gestione già destinatari dell'aliquota dello 0,50 per cento, l'aliquota complessiva passa dal 23,50 al 23,72 per cento. A tale proposito l'Inps chiarisce che l'aliquota del 23,72 per cento esplica la sua efficacia nei compensi corrisposti dopo il 7 novembre 2007.

DISTRIBUTORI DI BENZINA, LA FINANZIARIA CONFERMA IL BONUS FISCALE

A conclusione dei lavori sul disegno di legge della Finanziaria 2008, il Senato ha approvato l'articolo 70 nella formulazione proposta dalla commissione bilancio che prevede, al punto E del comma 1, la proroga per gli anni dal 2008 al 2010 del bonus per i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti (legge numero 488 del 23 dicembre 1998, articolo 21, comma 1).

Tra i punti salienti della nuova disposizione, si ricorda che essa comporta una deduzione forfettaria del reddito d'impresa pari a:

- a) 1,1 per cento dei ricavi fino 1.032.913,80 euro;
- b) 0,6 per cento dei ricavi compresi tra 1.032.913,80 e 2.065.827,60 euro;
- c) 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.065.827,60 euro.

Considerando un valore medio del venduto per un impianto, la consistenza del bonus è stimabile (a prezzi medi 2007 dei prodotti e con un mix di vendite al 50 per cento tra benzine e gasolio) in circa 17 mila euro. Per gli adempimenti fiscali relativi agli anni di imposta dal 2008 al 2010, pertanto, sono utilizzabili le disposizioni in materia di deduzione forfettaria sopra indicate, mentre per gli adempimenti fiscali relativi all'anno di imposta 2007 il bonus era già stato prorogato nella Finanziaria 2007. L'associazione si sta inoltre attivando per far estendere ai benzinai il credito d'imposta previsto nella finanziaria 2008 per gli esercenti attività di rivendita di generi del monopolio, per ciascuno dei periodi di imposta 2008, 2009 e 2010, relativo alle spese sostenute per l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza.

RINNOVO DEL CONTRATTO, QUESTA LA POSIZIONE DI CONFCOMMERCIO

In merito alla questione del rinnovo del contratto di lavoro e dello sciopero, Confcommercio fa il punto della situazione: "Siamo fermi, non sugli aumenti salariali su cui c'è disponibilità a discutere, ma perchè la piattaforma sindacale arriva a costare quasi il 9 per cento di incremento di costo, suddiviso tra il 6 per cento di aumento delle retribuzioni e il 3 per cento per richieste non economiche. Non ci sono spazi per trattare assieme incrementi di salario, costi aggiuntivi e richieste normative che riducono ulteriormente la flessibilità. Per questo serve una risposta complessiva. Il contratto del terziario comprende anche il costo dei fondi, che si somma al resto e riduce i margini di trattativa su altri aspetti.

Non abbiamo condiviso il protocollo su Welfare e mercato del lavoro, che si somma alla piattaforma, ma la rottura delle trattative non è un atto contrario ad esso e non deve essere materia di confronto con il sindacato.

Su flessibilità organizzativa, recupero di produttività e corretta governance degli enti bilaterali, invece, attendiamo una posizione di sintesi della controparte sindacale. In merito a salari, costo del lavoro e produttività, si deve cominciare a ridurre la forbice tra costi del sistema e redditi da lavoro.

In Italia, infatti, assistiamo a un paradosso: oneri più alti d'Europa e salari più bassi. Costo del lavoro, flessibilità nei modelli organizzativi, numero delle ore lavorate, gestione degli orari: questi gli elementi su cui ruota la produttività. Riguardo allo sciopero, infine, giusto promuovere la bilateralità, ma il negoziato non può passare solo dal conflitto e dalla contrapposizione. Nelle complessa situazione economica in cui ci troviamo, occorre responsabilità per trovare soluzioni sostenibili. Per questo siamo disposti a riaprire le trattative, in presenza di concreti segnali nelle direzioni auspiccate".

RIVOLTA: "LO SCIOPERO? UN AUTENTICO FALLIMENTO"

Dopo lo sciopero proclamato nei giorni scorsi, si registra anche il commento di Francesco Rivolta, presidente della commissione lavoro nazionale di Confcommercio: "Già sapevamo che le iniziative di lotta mal si adattano alle esigenze del terziario - afferma Rivolta -, ma il fallimento di questo sciopero è clamoroso. Tutti i negozi del Paese sono rimasti aperti, assicurando il servizio con un normale afflusso di clienti, inutilmente sollecitati a disertare la spesa. I dati hanno confermato una partecipazione allo sciopero tra il 7 e l'8 per cento nel settore della grande distribuzione orga-

nizzata e adesioni irrilevanti, al di sotto dell'1 per cento, tra le altre imprese associate a Confcommercio.

Il fallimento di questa iniziativa dimostra che i lavoratori del settore comprendono come al centro del contratto, accanto agli adeguamenti degli stipendi, ci siano l'esigenza dei clienti in termini di qualità e quantità del servizio e l'impegno e il merito di chi lavora. I lavoratori hanno compreso meglio del sindacato questa centralità del servizio e che la collaborazione è la strada per migliorare la produttività".

LE NOSTRE SEDI

LUCCA - Via Fillungo 121 LUCCA - Viale Carlo del Prete	lu-ma-me-gio-ve 8,30-13 / 14,30-18 (venerdì pomeriggio chiuso al pubblico)	tel. 0583 47311 fax 48587 tel. 0583 464321 fax 496708
CAPANNORI - Via della Posta, 5	lu-ma-me-gio-ve 8,30-13,30/ 14,30-17,30	tel. 0583 429303 fax 0583 429962
CASTEL.GARFAGNANA - Via Farini, 2	giovedì 9,30-12,30 / 14,30-17	tel. 0583 62548 fax 0583 641205
FORNACI DI BARGA - P.zza IV Novembre	mercoledì 14,30-18 venerdì 9,30-12,30	tel. 0583 708118
GALLICANO - Via Roma, 23/F	lu-ma-me-gio-ve 8,30-12 / 13-17,30	tel. 0583 74596 fax 0583 748140
FORTE DEI MARMI - c/o Ass. Albergatori Via Franceschi, 8	mercoledì 15,30-17	tel. 0584 82007 fax 0584 89533
LIDO DI CAMAIORE - P.zza S.Cuore, 18	lu-ma-me-gio-ve 8-13 / 14,30-17,30	tel. 0584 618654 fax 0584 66106
PIETRASANTA - P.zza Stazione, 1	martedì 15 - 18 giovedì 15 - 18	tel. 0584 792111 fax 0584 792111
VIAREGGIO - Via S. Antonio, 8	lu-ma-me-gio-ve- 8-13 / 15,30-18,30 sabato 9-12	tel. 0584 962646 fax 0584 943089